DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

che autorizza la Repubblica francese ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/101/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica negli altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate, se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con decisione 83/326/CEE, del 28 giugno 1983 (2), la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria per talune importazioni fino al 30 giugno 1985 ;

considerando che il governo francese ha presentato ulteriori domande ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 83/326/CEE, gli elementi addotti dal governo francese a giustificazione delle domande ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato di tale decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare la Francia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria ;

considerando che è opportuno limitare tale autorizzazione al 30 giugno 1985, data di scadenza della decisione 83/326/CEE della Commissione, in previsione di un riesame globale dei prodotti oggetto di sorveglianza intracomunitaria nei vari Stati membri ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedere, fino al 30 giugno 1985, a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria (1)

Categoria	Paese d'origine
16	Cina
76	Cina
82	Cina
20	Pakistan

(1) Regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106).